



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 222
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 207/A, 208/A, 209/A, 210/A, 211/A, e 212/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 69pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Cristian PISANI, allenatore della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO, del Sig. Antonio NAPPO, Responsabile della scuola calcio della società U.S. ANGELO BAIARDO, nonché collaboratore della FIGC quale responsabile regionale per l'attività scolastica, del Signor Roberto BALZAN, responsabile del Settore giovanile della società A.S.D. BUSALLA, del Signor Giulio MAFFIERI, allenatore della società A.S.D. DUE VALLI RAPETTI, della società A.S.D. BUSALLA CALCIO, della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO e della società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Cristian PISANI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2, del Regolamento dei Tornei giovanili organizzati da società per la S.S. 2013/2014, richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal S.G.S. per la S.S. 2013/2014, utilizzato nel corso della gara del torneo "Genova Cup" DUE VALLI – AMICIZIA LAGACCIO 7 calciatori invece di 6 per ciascuna squadra, contrariamente a quanto previsto dal regolamento del torneo;

Sig. Antonio NAPPO per aver avuto, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, un comportamento offensivo nei confronti del collaboratore del S.G.S. Sig. Saettone Pierangelo, fatto di particolare gravità tenuto conto che il signor NAPPO oltre a svolgere attività per conto della società BAIARDO, collabora con la F.I.G.C. quale responsabile regionale per l'attività giovanile;

Sig. Roberto BALZAN violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2, del Regolamento dei Tornei giovanili organizzati da società per la S.S. 2013/2014, richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal S.G.S. per la S.S. 2013/2014, il quale seppur presente ai fatti, avrebbe omesso l'opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di ovviare la violazione consumata nel corso dell'incontro Due Valli-Amicizia Lagaccio;

Signor Giulio MAFFIERI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al punto 2, del Regolamento dei Tornei giovanili organizzati da società per la S.S. 2013/2014, richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato dal S.G.S. per la S.S. 2013/2014, utilizzato nel corso della gara del torneo "Genova Cup" DUE VALLI – AMICIZIA LAGACCIO 7 calciatori invece di 6 per ciascuna squadra, contrariamente a quanto previsto dal regolamento del torneo;

società A.S.D. BUSALLA CALCIO per responsabilità oggettiva;

società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO per responsabilità oggettiva;

società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE per responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian PISANI, dal Sig. Antonio NAPPO, dal Signor Roberto BALZAN, dal Signor Giulio MAFFIERI, dal Sig. Nano Cosimo nell'interesse della società A.S.D. BUSALLA CALCIO in qualità di Presidente pro-tempore, dal Sig. Castelletta Walter nell'interesse della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO in qualità di Presidente pro-tempore, dal Sig. Walter Danna nell'interesse della società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE in qualità di Presidente pro-tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni: di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Cristian PISANI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Antonio NAPPO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Roberto BALZAN, di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Giulio MAFFIERI, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. BUSALLA CALCIO, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. CAMPOMORONE S. OLCESE.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea BELLONI, calciatore della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO, del Sig. Stefano NORBIATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO e della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea BELLONI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO soltanto con decorrenza 4.11.2014, alle gare ESEDRA DON BOSCO – SACRA FAMIGLIA del 28.09.2014, ESEDRA DON BOSCO – ARMISTIZIO del 12.10.2014 del campionato di 2° ctg. Veneto;

Sig. Stefano NORBIATO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, compilato e sottoscritto distinte gara presentate all'arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Andrea BELLONI non fosse tesserato;

società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BELLONI, dal Sig. Stefano NORBIATO e dal Sig. Claudio NICOLINI quale legale rappresentate della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Andrea BELLONI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano NORBIATO e di 1 punto di penalizzazione in classifica Campionato più € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Samir SELMANOSKY, calciatore della società A.S.D. VITTSANGIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Samir SELMANOSKY, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver effettuato dichiarazione mendace, ai fini del tesseramento a favore della società A.S.D. VITTSANGIACOMO, asserendo di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera mentre, da accertamenti, risulta che sia stato precedentemente tesserato presso la società BOROVEC-STRUGA, appartenente alla Federazione Macedone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samir SELMANOSKY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 60 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Samir SELMANOSKY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 228pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI, calciatore della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO, del Sig. Marco PROSPERI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO e della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 22, commi 3 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto gravato da un turno di squalifica irrogata al termine della Stagione Sportiva 2013/2014 e non scontata nella Stagione *de qua*, nella qualità di calciatore tesserato della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO, alla gara di Coppa Italia Serie D SANGIOVANNIVALDARNO – BASTIA del 7.9.2014;

Sig. Marco PROSPERI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 22, commi 3 e 6, del C.G.S. e 61, comma 1, delle NOIF, inserito in lista e consentito la partecipazione alla gara di Coppa Italia Serie D SANGIOVANNIVALDARNO – BASTIA del 7.9.2014 del calciatore Mattia Alberto Righesti, pur essendo lo stesso ancora squalificato;

società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI, dal Sig. Marco PROSPERI e dal Signor Lorenzo GRAZI nell'interesse della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO quale legale rappresentate;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Mattia Alberto RIGHESCHI, di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco PROSPERI e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SANGIOVANNIVALDARNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 70pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Franz LAURETTI, responsabile del Settore Giovanile della società A.S.D. CAIRESE 1919, del Sig. Flavio CAMICI, Vice Presidente della società A.S.D. CAIRESE 1919, della società A.S.D. CAIRESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Franz LAURETTI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai punti 2, 4, 16, 21 e 24 del regolamento dei Tornei Giovanili organizzati dalle società, richiamato dal punto 11.5 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2013/2014, omesso, durante lo svolgimento del torneo "CITTÀ DI CAIRO MONTENOTTE 24[^] EDIZIONE", opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di impedire le violazioni regolamentari verificate e contestate dall'attività ispettiva del collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Liguria;

Sig. Flavio CAMICI per aver, in concorso con il Sig. Franz LAURETTI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai punti 2, 4, 16, 21 e 24 del regolamento dei Tornei Giovanili organizzati dalle società, richiamato dal paragrafo 11.5 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2013/2014, omesso, durante lo svolgimento del torneo "CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE 24[^] EDIZIONE", opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di impedire le violazioni regolamentari verificate e contestate dall'attività ispettiva del collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Liguria;

Società A.S.D. CAIRESE 1919, per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franz LAURETTI, dal Sig. Flavio CAMICI e dalla società A.S.D. CAIRESE 1919 rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Franco PENSIERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Franz LAURETTI, 45 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Flavio CAMICI e di € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CAIRESE 1919;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 96pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MUSSI, Presidente della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., del Sig. Enrico TOMMASI, collaboratore non tesserato della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., del Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI, Presidente della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, della Sig.ra Marina CECCARELLI, Presidente della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, del Sig. Alessandro PARDUCCI, Presidente della società U.S.D. STIAVA e delle società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., U.S.D. STIAVA avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Alessandro MUSSI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B – C della Guida ai regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2014/2015, omesso ogni controllo sull'esistenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli Organi Federali al fine di regolarizzare la disputa del torneo giovanile "GIUSEPPE BERTONELLI", permettendo altresì la partecipazione della propria squadra juniores allo stesso;

Sig. Enrico TOMMASI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato, su delega del Presidente Alessandro MUSSI, il torneo giovanile "GIUSEPPE BERTONELLI" omettendo di richiedere le necessarie autorizzazioni federali, permettendo che l'evento si disputasse in assenza delle stesse;

Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, permesso la partecipazione della squadra juniores della società U.S.D. PIETRASANTA MARINA 1911 al torneo "GIUSEPPE BERTONELLI", sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

Sig.ra Marina CECCARELLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, permesso la partecipazione della squadra juniores della società USD DON BOSCO FOSSONE al torneo "GIUSEPPE BERTONELLI", sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

Sig. Alessandro PARDUCCI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, permesso la partecipazione della squadra juniores della società U.S.D. STIAVA al torneo "GIUSEPPE BERTONELLI", sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MUSSI in proprio e nell'interesse della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L, dal Sig. Enrico TOMMASI, dal Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI in proprio e nell'interesse della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, dalla Sig.ra Marina CECCARELLI in proprio e nell'interesse della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE e dal Sig. Alessandro PARDUCCI in proprio e nell'interesse della società U.S.D. STIAVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro MUSSI, 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Enrico TOMMASI, 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Carlo Fabrizio CIAPONI, 20 giorni di inibizione nei confronti della Sig.ra Marina CECCARELLI, di € 300,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. REAL FORTE DEI MARMI QUERCETA S.R.L., di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. PIETRASANTA CALCIO 1911, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. STIAVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio